



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. UCCELLA"

VIA LUSSEMBURGO, 1 - 81055 S. MARIA C.V.

e-mail ceic83700n@istruzione.it Tel./fax – 0823/799213

Codice SCUOLA – CEIC83700N – C.F. 80011810

PROTOCOLLO DI INTESA

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

Il giorno 12 febbraio 2021 alle ore 9:30 presso gli Uffici della Dirigenza tra:

il Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo "R. UCCELLA" di Santa Maria C. V., nella persona di dott.ssa Silvana Valletta, le RSU di Istituto e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:

FLC CGIL rappresentata da

CISL FSUR rappresentata da

UIL SCUOLA RUA rappresentata da

SNALS CONFSAL rappresentata da

GILDA UNAMS rappresentata da

ANIEF rappresentata da

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (da ora *Accordo*),

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui

all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - o tutti i docenti del consiglio di classe interessato;
 - o nr 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
 - o nr 1 assistente amministrativo
 - o
- vigilanza sugli alunni con BES:
 - o nr 1 collaboratore scolastico
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:
 - o nr 1 collaboratore scolastico per plesso
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
 - nr 1 collaboratore scolastico
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - o nr 1 assistente amministrativo.

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

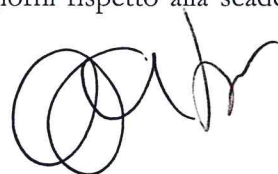
Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- Volontarietà e nel caso di più volontari, ricorrere al sorteggio
- Rotazione secondo l'ordine alfabetico

3. Operazioni di scrutinio ed esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza



programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti art. 2 e 3

5. Norma di Rinvio

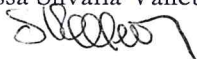
Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all'Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione e ricerca 2016-18

Santa Maria C. V. 12 febbraio 2021

Per la parte pubblica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Silvana Valletta)



Per le Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL rappresentata da

CISL FSUR rappresentata da

UIL SCUOLA RUA rappresentata da

SNALS CONFSAL rappresentata da

GILDA UNAMS rappresentata da

ANIEF rappresentata da

